

Cass. civ. Sez. I Ord., 08-03-2022, n. 7596

DIVORZIO

Assegno di divorzio

Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisite perchè l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile. Ed, infatti, la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perchè non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze dovendo, piuttosto, la sua maggiore entità e la derivata sperequazione essere esito di scelte condivise di ruoli e rinunce maturate nel corso del matrimonio quanto al coniuge che alla cessazione del vincolo matrimoniale risulti economicamente più debole.

Cass. civ. Sez. I Ord., 08-03-2022, n. 7596

DIVORZIO

Assegno di divorzio

La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sè sola il riconoscimento dell'assegno divorzile dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Cass. civ. Sez. I Ord., 08-03-2022, n. 7596

DIVORZIO

Assegno di divorzio

Per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, si deve tener conto, utilizzando i criteri elencati all'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, della necessità di compensarlo per il contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, tuttavia risulta oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze. Nella specie, una docente che abbia conseguito la cattedra non ha sacrificato le proprie aspettative professionali.